



CONFERENZA UNIFICATA

10 settembre 2026

Punto 6) all'o.d.g.:

DISEGNO DI LEGGE RECANTE “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E PER LA PREVENZIONE DEL DISAGIO GIOVANILE, NONCHÉ DI ORDINAMENTO, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL MINISTERO DELL’INTERNO” – DOCUMENTO E PROPOSTE EMENDATIVE – SEGUITI RIUNIONE TECNICA DI CONFERENZA UNIFICATA DEL 1° SETTEMBRE U.S. – OSSERVAZIONI E PROPOSTE

L'ANCI ha segnalato da tempo l'esigenza di passare da interventi emergenziali a **misure strutturali e sistemiche in tema di sicurezza urbana**, segnalando come prioritario un investimento finanziario dello Stato diretto ai Comuni che rafforzi il ruolo delle città nella tutela della sicurezza dei cittadini, attraverso **più risorse, strumenti adeguati, un sistema normativo aggiornato al complesso sistema sociale ed un intervento pluriennale di assunzioni per il personale delle Polizie Locali**.

Il tema del contrasto al disagio e alla violenza giovanile rappresenta uno dei nodi più complessi e urgenti per l'amministrazione delle città, strettamente connessi a fattori di vulnerabilità sociale, povertà educativa, disagio psicologico, marginalità urbana e carenza di opportunità aggregative, con la necessità di mettere in atto azione di prevenzione, ovvero misure sistemiche da incentivare. Il tema della vulnerabilità nella minore età, inoltre, si manifesta in modo significativo nei minori stranieri non accompagnati e richiede un forte impegno dei Comuni per garantire accoglienza, tutela e integrazione.

Gli sforzi straordinari messi in capo dalle amministrazioni locali, con il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche, del terzo settore, del mondo dello sport, il potenziamento dei centri di aggregazione, la riqualificazione degli spazi pubblici, rischiano di frammentarsi senza una cabina di regia nazionale e senza risorse dedicate, certe e stabili nel tempo.

Capo I – Disposizioni in tema di sicurezza

I Comuni affrontano costi crescenti legati alla marginalità e alla gestione delle emergenze sociali, ai servizi educativi e di prevenzione, con una carenza di risorse stabili e sufficienti per promuovere la sicurezza urbana e per le numerose attività delle Polizie Locali, anche a supporto dell'azione delle Forze di polizia statali, in carenza di personale e con una legge quadro che risale a quaranta anni fa.

Siamo in una fase cruciale perché il Parlamento ha lavorato e sta lavorando su due provvedimenti chiave che incidono in maniera sostanziale sull'operatività ma che al

momento sembrano quasi essere occasioni mancate. Il punto centrale non è quante norme si fanno ma se queste norme funzionano davvero nei territori.

- 1- Di Sicurezza Pubblica** – Legge 24 aprile 2026, n. 54 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2026, n. 23 recante *«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale»*

Si tratta del quinto decreto in materia di sicurezza del Governo in carica: il decreto anti-rave (2022), il decreto Cutro (2023), il decreto Caivano (2023), un decreto sicurezza organico (DL 48/2025 convertito in L. 80/2025) e, infine, il decreto sicurezza pubblica (DL 23/2026 convertito in L. 54/2026) sul quale, come noto, è stato posto il voto di fiducia per l'approvazione definitiva alla Camera dei deputati. Il testo contiene solo alcune delle proposte di ANCI, avanzate nell'incontro dello scorso mese di luglio con il Ministro dell'Interno ed anche in occasione dell'audizione di ANCI in Commissione Affari Costituzionali del Senato della Repubblica nel mese di marzo u.s.

- 2- Ddl di Riforma della Polizia Locale** - Il disegno di legge di iniziativa governativa conferisce una delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della Polizia Locale. Il testo è stato approvato con numerose modifiche rispetto al testo iniziale del Governo in prima lettura dalla Camera dei deputati il 14 maggio ed è stato ora assegnato alla Commissione Affari Costituzionali del Senato.

L'ANCI da tempo ha sostenuto la necessità di una riforma della Polizia Locale, considerando che la Legge Quadro – legge n. 65/1986- risale a quaranta anni fa e che in questi decenni le attività sono cambiate nel tempo, a livello quantitativo e qualitativo.

Negli incontri con il Governo, anche prima della presentazione del disegno di legge delega e anche nel corso dell'ultima audizione parlamentare del settembre scorso sullo stesso disegno di legge, sono state presentate delle proposte emendative nell'ottica di fornire, da subito, alle Polizie Locali nuovi strumenti e risorse adeguate. In sostanza, ANCI ha sempre chiesto, oltre alla riforma complessiva dell'ordinamento della Polizia Locale, anche norme immediatamente precettive che contribuissero alla valorizzazione del ruolo e dell'attività della Polizia Locale. Il personale della Polizia Locale ha infatti subito, negli ultimi vent'anni, una diminuzione molto importante – dal 2009 ad oggi gli organici si sono assottigliati di un quinto (11.459 in meno): gli agenti sono scesi da 59.917 a 48.458 - ed è dunque questa l'occasione per ribadire l'importanza di un intervento normativo che abbia le suddette finalità, anche al fine di un potenziamento del numero di agenti di Polizia Locale sul territorio. In tale senso, sono state presentate le proposte di correttivi che non hanno purtroppo trovato accoglimento.

Nel condividere la finalità del disegno di legge che intende affrontare il tema complesso legato al disagio giovanile, appare il caso di segnalare che **vengono previste delle nuove misure alla cui esecuzione può essere chiamata anche la Polizia Locale senza che sia ancora intervenuta una riforma sull'ordinamento, organizzazione e funzioni delle Polizie Locali.** Nel provvedimento, peraltro, previste tutta una serie di novità riguardo le Forze di Polizia ma nulla è previsto per la Polizia Locale.

Il riferimento è in particolare all'art. 2 del disegno di legge che prevede l'accompagnamento e il trattenimento anche di minorenni presso gli uffici di polizia nell'ambito di specifiche operazioni condotte nei luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone, quindi anche nelle zone della movida. Come noto, la legge 121/1981 non include la Polizia Locale tra le Forze di Polizia, sebbene in concreto la Polizia Locale sia impegnata nel presidio e



controllo delle aree della movida o comunque di aree interessate da un intenso afflusso di persone. Occorre anche ricordare che l'art. 50 del TUEL consente al Sindaco di adottare dei provvedimenti (ordinanze) proprio nei luoghi caratterizzati dall'afflusso intenso di persone per disciplinare orari di attività, di pubblici esercizi e comunque in genere per tutelare il decoro urbano. A ciò si aggiunga che l'art. 54 del TUEL prevede che il Sindaco adotti ordinanze contingibili e urgenti proprio a tutela della sicurezza urbana e della incolumità pubblica. La Polizia Locale è deputata al controllo dell'osservanza di queste ordinanze. È da chiarire, inoltre, se il fermo preventivo con trattenimento in ufficio può riguardare borseggiatori, spacciatori, bande di minorenni o poco più che maggiorenni che operano in zone sensibili (zone rosse e quelle identificate dai comuni ai sensi dei decreti Minniti e Salvini)

Appare così proiettato anche sulla Polizia Locale il contrasto alle c.d. baby gang, in un quadro variegato di realtà comunali che va dal grande centro metropolitano al piccolo comune, con il personale a disposizione carente, con minori tutele rispetto a quelle delle Forze di polizia, con la necessità di una formazione specifica e non da ultimo con la presenza o meno di luoghi idonei a trattenere il fermato.

Si ricorda inoltre che la Polizia Locale è chiamata anche ad un maggior impegno rispetto all'applicazione di nuove fattispecie penali, per esempio rispetto all'art. 634bis del codice penale, che prevede lo sgombero di un immobile arbitrariamente occupato (in precedenza quando l'immobile era la prima abitazione, con il DDL si estende lo sgombero indipendentemente che sia o meno la prima abitazione). In questo ambito la Polizia Locale svolge un ruolo determinante non solo rispetto alle abitazioni private, ma anche e soprattutto rispetto alle abitazioni di proprietà comunale colpite da fenomeni di occupazione abusiva.

Tenendo conto delle nuove misure che il DDL introduce si segnala anche in questa occasione come non sia più rinviabile una riforma dell'ordinamento della Polizia Locale, nonché la possibilità di accesso al CED interforze ivi compreso il controllo dei precedenti di polizia. La mancanza di tale accesso rappresenta un forte ostacolo ai controlli che la Polizia Locale viene chiamata ad effettuare.

A ciò si aggiunga che le risorse del Fondo per la sicurezza urbana, come segnalato da tempo, sono insufficienti ed inoltre maggiori fondi dovrebbero essere destinati al potenziamento dei servizi, non solo quelli svolti in orario straordinario, ed alla formazione. Infine, è necessario che alla Polizia Locale vengano estese le stesse garanzie previste per le Forze di Polizia, nonché il riconoscimento di lavoro usurante.

➤ **Le risorse per la Sicurezza sono un investimento per il Paese**

La dotazione del Fondo per la sicurezza urbana è del tutto insufficiente rispetto ai compiti assegnati agli enti locali. Da ultimo il DL 23/2026 convertito con modificazioni in L. 54/2026 di sicurezza pubblica ha incrementato le risorse del Fondo Sicurezza urbana per il solo anno 2026 – peraltro trattandosi di una riallocazione di risorse di cui 20 milioni di euro sono presi dal Fondo per la riforma della polizia locale.

Serve:

- un incremento strutturale delle risorse sulla Sicurezza delle città con un investimento concreto prevedendo risorse pari ad almeno 500 milioni di euro, per l'incremento del personale delle polizie locali;
- un rafforzamento straordinario degli organici della Polizia Locale, ridotti di oltre 11.400 mila unità dal 2009 al 2024: solo per fare fronte all'emorragia con perdita negli anni di migliaia di unità di polizia locale inquadrati in Cat C e D e considerando



solo le retribuzioni medie è necessario destinare 400 milioni di euro annui con finanziamenti stabili dello Stato e risorse assegnate secondo criteri oggettivi, tenendo conto della popolazione, del rapporto agenti/residenti, del pendolarismo e della pressione turistica.

Si segnala la necessità della presenza sul territorio delle Forze di Polizia, che rimane imprescindibile. Riteniamo che alla luce dei fenomeni crescenti di disordine e recrudescenza di condotte violente, sia da programmare ad esempio una copertura minima notturna, con almeno 1 volante attiva o radiomobile ogni 25.000 abitanti.

➤ **Accesso alle banche dati ministeriali per una sicurezza efficace**

È prioritario garantire alle Polizie Locali l'accesso pieno e operativo al CED Interforze, superando ritardi normativi che durano da più di venti anni e dando attuazione dare attuazione a quanto previsto dall'art. 10 comma 6 bis del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 e di quelle previste dall'art. 18 comma 1 e comma 1 bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132

In particolare:

- *serve una norma per l'accesso delle Polizie Locali allo schedario individuale per le informazioni sui precedenti di polizia delle persone controllate compresi i provvedimenti sul cd "Daspo Urbano";*
- *serve dare finalmente prima attuazione con accesso alle informazioni sugli schedari di veicoli rubati, documenti rubati o smarriti e permessi di soggiorno e provvedimenti di ricerca come già previsto dalla legge (Stiamo attendendo il completamento dell'iter del Decreto attuativo della legge 24 luglio 2008, n. 125 (c.d. Pacchetto Sicurezza) da ANCI già condiviso, sulla cui base le Polizie Locali avranno accesso allo schedario dei veicoli rubati, schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti ed informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati)*
- *va prevista la gratuità dell'accesso alle banche dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi a carico dei bilanci comunali, necessaria per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale per il controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.*

➤ **Tutela degli operatori di Polizia Locale**

L'obiettivo è proteggere gli operatori delle Polizie Locali, in prima linea e spesso esposti a situazioni di tensione, senza compromettere la sicurezza dei cittadini. Da un lato è necessario procedere ad un allineamento delle tutele previste per le altre forze di polizia e dall'altro risulta strategico intervenire sulla formazione e sulla formazione operativa del personale di polizia locale.

▪ **Previdenza e tutele per la Polizia Locale e riconoscimento lavoro usurante**

Gli operatori della Polizia Locale affrontano rischi e responsabilità comparabili a quelli delle Forze di Polizia statali, ma con tutele previdenziali e assicurative inferiori. È necessario prevedere un regime previdenziale più favorevole, adeguate coperture per infortuni e malattie professionali e il riconoscimento del lavoro usurante. Stesse funzioni, stesse garanzie: questo è un principio di giustizia che non può più essere ignorato.

▪ **Formazione per la Polizia Locale**

La disciplina della formazione e dell'aggiornamento professionale sia del personale già in servizio che di quello di nuova assunzione, va realizzata con la promozione di strutture



formative nazionali e interregionali e il coordinamento utile a favorire la formazione e l'aggiornamento professionale integrato per gli operatori di polizia locale e delle forze di polizia.

Capo II – Disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile e per il supporto alle famiglie nella funzione educativa

➤ Politiche sociali e sicurezza: prevenzione del disagio giovanile e sostegno alle famiglie vulnerabili

La prevenzione del disagio giovanile non può essere affidata soltanto a strumenti di ordine pubblico, ma deve includere il rafforzamento dei servizi sociali territoriali e degli interventi precoci sulle famiglie vulnerabili. La tutela dei minori e il sostegno alle famiglie costituiscono infatti una componente essenziale delle politiche di prevenzione del disagio e, più in generale, della sicurezza delle comunità.

I Comuni svolgono in questo ambito una funzione centrale, attraverso i servizi sociali territoriali e una rete integrata con servizi sanitari, scuola, autorità giudiziaria, Terzo settore e altri soggetti della comunità. In questa prospettiva, la prevenzione deve essere considerata parte integrante delle politiche di sicurezza: l'intervento precoce sulle situazioni di vulnerabilità, il sostegno alla genitorialità e il rafforzamento delle reti territoriali consentono di intercettare tempestivamente i fattori di rischio e di evitare, ove possibile, l'aggravarsi delle situazioni fino a rendere necessario il ricorso a interventi di protezione fuori dalla famiglia.

Particolare rilievo assume, pertanto, il LEPS "Prevenzione dell'allontanamento familiare", già individuato tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali nel Piano nazionale per gli interventi e servizi sociali 2024-26, quale strumento per sostenere precocemente le famiglie in situazione di vulnerabilità e rafforzarne le competenze genitoriali.

Nella stessa direzione si collocano le Linee di indirizzo nazionali sull'affidamento familiare e sull'accoglienza nei servizi residenziali per minorenni, aggiornate e approvate in Conferenza Unificata l'8 febbraio 2024, che promuovono un approccio fondato sulla prevenzione, sull'appropriatezza degli interventi e sulla complementarità tra sostegno alla famiglia d'origine, affidamento familiare e accoglienza residenziale.

ANCI ritiene pertanto fondamentale promuovere e rafforzare, in chiave di prevenzione del disagio giovanile, la diffusione capillare e il finanziamento di politiche ed azioni a sostegno delle famiglie vulnerabili e degli Spazi multifunzionali per adolescenti come parte integrante delle politiche di sicurezza. Investire sulla prevenzione e sulla capacità dei territori di intercettare precocemente le situazioni di fragilità e offrire agli adolescenti degli spazi dedicati di inclusione e partecipazione significa rafforzare, insieme, la tutela dei minori e degli adolescenti, il benessere delle famiglie e l'efficacia delle politiche di sicurezza.

➤ Dispersione scolastica e povertà educativa



L'art. 7 del disegno di legge persegue l'importante obiettivo di rafforzare la collaborazione tra famiglie, scuola, sport al fine di prevenire il disagio giovanile.

La proposta di istituzione della rete prevista dal ddl coinvolge le famiglie e le istituzioni scolastiche e fa riferimento ai Centri famiglia, nonché alla promozione di progetti da parte delle istituzioni scolastiche, finanziati con le risorse del Programma nazionale "PN Scuola e Competenze 2021-2027. Resta fondamentale il ruolo delle famiglie e il loro coinvolgimento sia come attori attivi e partecipanti agli interventi sia come destinatari degli stessi.

Tuttavia, in tale contesto è importante anche valorizzare il ruolo dei Comuni, che rappresentano il principale punto di riferimento per i servizi e gli interventi rivolti alle famiglie e ai giovani sul territorio. I Comuni, in quanto enti di prossimità e primi presidi delle comunità educanti, svolgono un ruolo fondamentale nel contrasto alla povertà educativa, attraverso politiche sociali, servizi scolastici ed extrascolastici e progetti integrati di inclusione.

Il Comune è inoltre l'ente preposto a garantire il rispetto del diritto allo studio e dell'obbligo scolastico fino ai 16 anni. Le azioni possibili sono di diverso tipo: dalla gestione diretta di servizi di orientamento e di reinserimento scolastico, alla promozione di reti territoriali, alla realizzazione di programmi e progetti finalizzati ad ampliare il tempo scuola anche oltre l'orario scolastico, nonché il coinvolgimento delle famiglie in attività ricreative e culturali.

I Comuni sono impegnati in prima linea nel recupero delle situazioni di disagio, in particolare giovanile ed hanno competenze dirette nell'attuazione di politiche educative e sociali per contrastare e prevenire l'abbandono scolastico. L'obiettivo è innanzitutto quello di individuare le situazioni di rischio o abbandono; quindi, di individuarne le cause profonde per prevenire e contrastare il fenomeno. Solo attraverso una sinergia tra comuni/servizi sociali, scuola, terzo settore e famiglie si potrà supportare il contrasto alla dispersione scolastica e povertà educativa. La povertà educativa va affrontata non solo all'interno del sistema scolastico, ma anche attraverso un approccio sistemico, che coinvolga comuni, scuola, famiglia, comuni, terzo settore e servizi territoriali. Per questo motivo, è essenziale rafforzare la rete territoriale che accompagna bambini e bambine e ragazzi e ragazze nel loro percorso di crescita, soprattutto nelle aree periferiche, rurali o economicamente svantaggiate.

È importante, inoltre, prevedere una **strategia nazionale e territoriale integrata accompagnata da azioni stabili nel tempo**. Il tema della dispersione scolastica è infatti fortemente legato alle povertà sociali ed educative, al degrado, all'assenza di prospettive lavorative all'interno dei territori in cui si vive.

Per garantire e rafforzare le politiche locali al fine di contrastare la povertà educativa occorre:

1. Rafforzare il ruolo dei Comuni nella governance delle politiche educative territoriali, attraverso strumenti stabili di co-programmazione con scuole, ASL, servizi sociali e soggetti del terzo settore.
2. Garantire un finanziamento strutturale per i servizi educativi integrati: doposcuola, centri estivi, attività culturali e sportive, con attenzione alle famiglie in difficoltà economica o sociale.
6. Promuovere modelli educativi innovativi, come le comunità educanti e i Patti educativi di comunità, già attivati in diverse realtà con risultati positivi, per favorire la partecipazione e la collaborazione degli attori educativi locali: scuole, istituzioni, terzo settore, strutture culturali, comunità del territorio.



L'efficacia di queste azioni dipende, però, in larga misura dalla disponibilità di risorse economiche strutturali a livello centrale, necessarie per sostenere la programmazione degli interventi.

I Comuni, nell'ambito delle proprie competenze, erogano diversi servizi per contrastare i fenomeni della dispersione scolastica e della povertà educativa, spesso sostenendoli con consistenti risorse del proprio bilancio.

▪ *Best practice*

Le fasi in cui si registra il maggior rischio di abbandono scolastico e quindi di dispersione sono riconducibili ai delicati passaggi tra gli ordini di scuole: dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado, dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado e nel sistema di Istruzione-Formazione Professionale.

Proprio per questo, i Comuni investono da anni in servizi e progetti di orientamento scolastico e supporto allo studio, rivolti in modo specifico alle ragazze e ai ragazzi che si trovano nella delicata fase di transizione dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado.

E' importante fare tesoro delle esperienze territoriali sostenendo le buone pratiche consolidate. È necessario, infatti, analizzare e valutare le sperimentazioni realizzate, al fine di conoscere e diffondere le esperienze positive, con l'obiettivo di individuare precise strategie efficaci di contrasto e di elaborare specifici modelli di intervento. L'attività di promozione e sostegno di reti territoriali con le altre istituzioni, le scuole, il terzo settore e tutte le agenzie educative del territorio si svolge attraverso l'investimento di risorse in programmi e azioni a carattere sperimentale.

➤ **I minori stranieri non accompagnati**

La vulnerabilità della minore età si manifesta in modo significativo nel caso di minori stranieri non accompagnati. In Italia ad oggi risultano registrati nel Sistema Informativo Minori circa 14mila MSNA, inseriti in contesti di accoglienza diversi: SAI, CAS - centri di accoglienza straordinaria, strutture comunali accreditate gestite dal terzo settore.

La condizione di minore e di straniero è spesso causa di una situazione di particolare fragilità, che richiede un cospicuo impegno da parte dei Comuni per la piena presa in carico e accompagnamento all'integrazione, per evitare che situazioni già complesse possano acuirsi e incidere non solo sulla vita del singolo ma sull'intera comunità.

Il sistema ordinario di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, come stabilito dalla legge 47/2017, è il SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, a titolarità pubblica territoriale (Comuni, unioni di comuni, ambiti territoriali), che ad oggi ha una capacità di accoglienza di circa 6.000 posti. Tale sistema, seppur necessita di essere potenziato in termini di posti disponibili così da consentire a tutti MSNA presenti sul territorio nazionale di accedervi, offre agli accolti un percorso di assistenza e integrazione (scuola, formazione lavorativa, supporto legale e psicologico) in stretta sinergia con i servizi territoriali. Il minore accolto viene accompagnato verso la maggiore età, costruendo percorsi di autonomia utili ad evitare di inserirsi in contesti di devianza, sia durante il percorso che una volta conclusa l'accoglienza. Per i minori portatori di bisogni specifici accolti nel SAI, nell'ambito del Fondo Asilo Migrazione e Integrazione, sono stati attivati servizi specialistici utili a potenziare l'attività di presa in carico che viene svolta nel corso dell'accoglienza in modo ordinario.

È in questo momento aperto un Avviso per l'ampliamento di 500 nuovi posti SAI dedicati al target MSNA.



Proposte emendative

1. Fondo nazionale per assunzioni polizia locale

1. Per il potenziamento del personale della polizia municipale e delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei Comuni è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un apposito fondo con una dotazione pari a 500 milioni di euro, a decorrere dal 2026.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le risorse del Fondo sono destinate, annualmente, ai Comuni individuati con il decreto di cui al comma 3, a titolo di contributo per assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale di polizia municipale, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ai sensi dell'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

3. Con decreto del Ministro dell'Interno, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza Stato-Città e autonomie locali, sono definiti i criteri e le modalità per l'individuazione dei Comuni, cui assegnare il contributo di cui al comma 2, anche tenendo conto delle caratteristiche demografiche, del rapporto tra unità di personale in attualmente servizio e popolazione residente, nonché dell'incidenza del pendolarismo e della pressione turistica.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai comuni che esercitano in forma associata le funzioni relative alla Polizia municipale, nonché ai Comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario secondo quanto previsto dagli articoli 242, 243, 243-bis, 243-ter e 244 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non è richiesta la verifica della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'articolo 155 del predetto testo unico.

Motivazione



Le novità normative intervenute in questi ultimi anni hanno certamente avuto il merito di adeguare parte della legislazione alla realtà dei nostri tempi, a fronte di una domanda di sicurezza articolata e complessa che i cittadini hanno rivolto e continuano ad indirizzare ai Sindaci e alle Polizie locali, componenti essenziali dell'esercizio e della garanzia del controllo della sicurezza urbana che necessitano di strumenti e risorse adeguati. A loro viene in primo luogo indirizzata quella richiesta di sicurezza che necessita di risposte immediate e, allo stesso tempo, complesse. Viene oggi richiesta una sicurezza urbana attiva, coinvolgente e partecipata, a 360 gradi e h24, capace di rispondere non solo ai problemi di sicurezza percepita, ma anche agli abusi di varia natura, al decoro e alla convivenza civile. Con le previsioni della L. 48/2017 e della L. 132/2018, i Comuni sono stati destinatari di risorse fondamentali per il supporto alle attività di sicurezza in ambito urbano, con finanziamenti diretti per specifiche finalità attraverso molteplici canali, ciascuno con scadenze e modalità differenti, che hanno visto in questi anni il dispiegarsi di numerose diverse iniziative, con le amministrazioni comunali in prima linea nella presentazione di puntuali proposte progettuali e nella realizzazione delle attività previste.

Emerge oggi l'esigenza di potenziare questi strumenti con l'istituzione di un Fondo nazionale specificamente destinato alle assunzioni a tempo determinato e indeterminato di personale della Polizia locale, da ripartire tramite apposito decreto, d'intesa con la Conferenza Stato Città ed autonomie locali.

2. Accesso al Ced interforze per il personale di Polizia Locale

All'art. 18 comma 1 del D.L. 113/2018 convertito con modificazioni nella L. 132/2018, dopo le parole "persone controllate" sono aggiunte le seguenti parole "*nonché di quelle con precedenti di polizia.*"

Motivazione

L'importanza di identificare le persone che gli operatori delle Polizie Locali incrociano giornalmente durante i controlli di sicurezza urbana e di sicurezza stradale deriva dalle attività quotidiane di controllo del territorio. La proposta punta a fare in modo che nell'attività di verifica gli operatori possano avere conoscenza dei precedenti di polizia delle persone controllate, considerate le funzioni ausiliare di pubblica sicurezza concesse dai singoli Prefetti, dopo un attento iter per il rilascio della qualifica.

3. Rafforzamento dei turni e delle prestazioni di servizio esterno del personale di Polizia Locale

All'articolo 6, comma 5, del D.L. 23/2026 convertito con modificazioni nella L. 54/2026 dopo le parole: "prestazioni di lavoro straordinario" inserire le seguenti: "*nonché i turni e il servizio esterno*".

Motivazione

Il potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale richiede non solo interventi in termini di prestazioni straordinarie, ma anche il rafforzamento dei turni e delle prestazioni di servizio esterno del personale di polizia locale. Considerato che il finanziamento di questa misura è integralmente posto a carico della quota percentuale delle sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada, non è necessario prevedere una specifica copertura finanziaria.

